

Regolamento per la concessione dell'acqua potabile

TITOLO I°

Norme generali

Capo I

Art. 1

Distribuzione dell'acqua

Il servizio pubblico di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Aragona è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento e dagli allegati da esso richiamati ed è esercitato direttamente a mezzo dell'Acquedotto Comunale.

Art. 2

Vigilanza igienico-sanitaria

L'acquedotto Comunale esercita assidua vigilanza sulle condizioni igieniche dell'acqua potabile somministrata effettuando, anche di concerto con la A.S.P. competente, in tutto il percorso della rete di distribuzione, secondo le esigenze, analisi di controllo (chimico-batteriologico) a mezzo anche di laboratori regolarmente autorizzati e comunque secondo quanto espressamente previsto dalla Legge n. 236/88 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D.M.S. del 26/03/91.

Art. 3

Sistema di fornitura dell'acqua

La fornitura dell'acqua è effettuata con il sistema di consegna a deflusso libero, misurato da opportuno contatore per ciascuna unità Immobiliare.

L'acqua potabile, erogata dall'Acquedotto è di proprietà dell'Amministrazione Comunale e viene somministrata di norma lungo le vie ove esistono le condotte di distribuzione della rete idrica pubblica nei limiti delle potenzialità esistenti.

Le concessioni sia per uso domestico che non domestico vengono accordate tramite regolari contratti alle condizioni tutte del presente regolamento e dagli allegati da esso richiamati .

In caso di necessità detti usi potranno con ordinanza essere temporaneamente limitati o vietati alla cittadinanza che, ove possibile, sarà tempestivamente avvisata.

I concessionari non potranno reclamare alcuna indennità qualora, per cause derivanti da forza maggiore o stato di necessità e comunque per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, siano temporaneamente privati dell'uso dell'acqua.

Prima di effettuare lavori di manutenzione programmata che comportino interruzione dell'erogazione, gli utenti saranno preventivamente avvisati dall'acquedotto.

Art. 4

Tipi di concessione

1- Le concessioni di acqua ai fini dell'applicazione delle tariffe sono definite nei seguenti usi:

tipo A: Uso domestico privato

Si considera destinata ad uso domestico privato l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per i servizi igienici e per altri ordinari impieghi domestici. Ed in particolare comprende e raggruppa gli usi così definiti:

- Normale (es. abitazioni principali di residenza del centro abitato e delle frazioni cittadine)
- Speciale (es. seconde abitazioni di residenza, villini isolati o a schiera dotati di piccoli giardini, aiuole, verde anche condominiale, interni o esterni al perimetro urbano e delle frazioni, per i quali è consentito anche l'uso per l'irrigazione del verde).
- Promiscuo (es. autorimessa a servizio dell'abitazione, unità immobiliare di pertinenza alla casa, ecc...) con limitazione ai fini della valutazione delle unità servite, da fatturare alla tariffa agevolata, di fare solo esclusivo riferimento alle sole unità effettivamente abitative.

tipo B: Uso extra-domestico privato

Si considera destinata ad usi extra domestici l'acqua concessa per altre attività consentite al di fuori dell'uso domestico e così definite:

- Diverso da domestico (es. esercizi commerciali, bar, alberghi, trattorie, uffici non pubblici, studi, banche, officine, autorimesse, autolavaggi, laboratori, enti privati o pubblici, eventuali utenze di tipo produttivo, ecc...)

tipo C: Uso extra-domestico pubblico

Si considera l'uso di tutti gli Uffici Pubblici e di tutti gli immobili di proprietà o gestione di Enti Pubblici, nonché della stessa Amministrazione Comunale e così definiti:

- Beneficenza e assistenza (es. Ospedali, ospizi, case di cura, ecc...).
- Comunità (es. Uffici Pubblici, scuole, caserme, carceri, monasteri, chiese, onlusecc...).
- Temporanee pubbliche

Tipo D: Uso temporaneo (es. cantieri edili, fiere o manifestazioni in occasioni di feste ecc...).

Tutte le concessioni vengono accordate sotto l'osservanza delle condizioni del presente regolamento e degli allegati ad esso connessi e di quelle speciali fissate nel contratto di somministrazione d'utenza.

Art. 5

Durata dei contratti

I contratti decorrono dall'effettiva data di verifica e dalla apposizione dei relativi sigilli da parte del Servizio Idrico, sino alla data di disdetta e previo saldo dei consumi effettuati.

Qualora l'utente intenda disdire il contratto, deve avvisare l'Acquedotto Comunale almeno trenta giorni prima, con apposita richiesta inoltrata direttamente presso l'Ufficio del Servizio Idrico.

Il contratto s'intenderà disdetto definitivamente dalla data di effettiva lettura e rimozione del contatore (che sarà effettuato dallo stesso utente previa comunicazione, avente data certa, di risoluzione del contratto (Raccomandata A/R o presentazione diretta all'ufficio protocollo); entro gg. 15 dalla data di presentazione/ricezione, di concerto con l'ufficio del servizio idrico (previo sopralluogo) verrà rimosso il contatore, a cura dell'utente.

L'Ente Comune riserva, ove necessario, di provvedere al recupero coatto delle eventuali morosità a carico degli utenti.

Art. 6

Divieto di rivendita dell'acqua, Prelievi abusivi

L'acqua fornita deve essere esclusivamente utilizzata nell'immobile e per l'uso, per il numero di unità immobiliari e per il numero di vani o mq. per i quali è stata concessa, con espresso divieto di concedere a terzi la fornitura di acqua.

Inoltre è fatto divieto a chiunque:

- a) di prelevare acqua senza regolare contratto e relativo apparecchio misuratore;
- b) di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici e di applicare alla bocca delle fontanelle tubi di gomma per convogliare l'acqua medesima in altri punti;
- c) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento delle strade e dei pubblici giardini, nonché dalle eventuali bocche per il lavaggio delle fognature, tranne che dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- d) di prelevare acqua dagli idranti stradali e dalle bocche antincendio se non per gli usi consentiti;
- e) di prelevare acqua da pozzi o da trivelle in zone già servite dal pubblico acquedotto a meno che non espressamente autorizzati; prelievi che comunque saranno utilizzati per soli fini non potabili e convogliati su tubazioni differenziate.

L'Acquedotto Comunale, accertata l'infrazione, potrà sospendere immediatamente il prelievo abusivo senza pregiudizio alcuno per la denuncia alla competente Autorità e per la corresponsione degli importi dovuti da tale prelievo calcolati anche forfettariamente alla tariffa massima al momento vigente.

Art. 7

E' assolutamente proibito all'utente:

- A) di lasciare derivare acqua dalla sua tubazione in favore di terzi;

- B) di aumentare a proprio profitto od a profitto di altri la quantità concessa;
- C) di alterare in qualsiasi modo e manomettere i contatori, i limitatori di flusso e le saracinesche di arresto ed, in generale, di disporre dell'acqua in modo diverso da quello previsto dal contratto di concessione. Il Comune si riserva il diritto di controllo attraverso propri incaricati circa l'esatta osservanza del presente regolamento e dei relativi allegati, a mezzo proprio personale, oltre che delle diramazioni fino al contatore, anche di quelle interne ed applicare le sanzioni dovute. Le contravvenzioni a carico degli utenti saranno accertate e verbalizzate dagli incaricati dell'Amministrazione Comunale. L'utente ha l'obbligo di segnalare eventuali disfunzioni che si rilevassero fino al contatore. Tale segnalazione sarà fatta agli uffici dell'Amministrazione Comunale, e/o al personale incaricato.

Art. 8

Prelievi diversi

Nel caso di accertamento di allacci o approvvigionamenti non autorizzati, da personale comunale, è fatto obbligo al privato l'immediata regolarizzazione della propria posizione previa installazione di idoneo apparecchio misuratore, notificando i consumi all'Acquedotto Comunale.

Art. 9

Interruzione del servizio

Nel caso in cui in una determinata zona sia segnalata una interruzione del deflusso al contatore, per qualsiasi causa dovuta, l'Acquedotto Comunale s'impegna ad intervenire entro 48 ore dalla segnalazione e comunque nei limiti del possibile ed anche con mezzi straordinari al fine di ripristinare il servizio.

TITOLO II°
NORME SULLA DISTRIBUZIONE

Capo I°
Principi generali

Art. 10

Fornitura su strade dotate di rete idrica

Nelle strade e piazze già fornite di distribuzione, l'acquedotto Comunale, entro il limite quantitativo d'acqua dalla stessa riconosciuto disponibile e sempre che non ostino condizioni Tecniche, è tenuto alla fornitura dell'acqua per uso domestico e per gli altri usi previsti ed ha il diritto di esigere dal richiedente il pagamento delle spese occorrenti per la costruzione delle derivazioni di presa, sia se effettuate ad opere di terzi commissionari, spese valutate sulla base del "Preziario unico regionale - lavori acquedottistici" in vigore al momento.

Se i lavori per la costruzione delle opere di derivazione sono eseguite direttamente dall'utente, previa autorizzazione dell'acquedotto Comunale, le opere di presa sono cedute gratuitamente, all'atto della stipula del contratto di fornitura, all'acquedotto Comunale che a sua volta ne assumerà l'obbligo della Manutenzione.

Art. 11

Strade prive di rete idrica e strade servite da altri acquedotti

Per le strade prive di rete idrica e per quelle facenti parte di piani di lottizzazione, la costruzione della rete di distribuzione sino al pozzetto di testa all'esterno della proprietà privata, è a totale cura e spesa dei richiedenti che dovranno necessariamente uniformarsi alle prescrizioni previste nei progetti di lottizzazione e convenzioni stipulate con il Comune, nonché alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e dei relativi allegati.

Al momento dell'approvazione di piani di lottizzazione e/o di progetti edilizi relativamente alle opere di urbanizzazione riguardanti gli impianti per la fornitura di acqua, il responsabile del servizio idrico dovrà esprimere parere sulla fattibilità dell'opera, sul tipo di materiale da utilizzarsi e sulle tecniche di esecuzione.

Nelle zone non servite da rete idrica il Comune potrà rifiutare la fornitura dell'acqua fino a quando non si sarà provveduto alla realizzazione di idonea rete di acquedotto per servire la zona.

Qualora esistano fabbricati del territorio comunale ricadenti nelle adiacenze di acquedotti gestiti da altri, il Comune può concedere N.O. a determinate condizioni su parere del Dirigente del Servizio Idrico, qualora esista la disponibilità del gestore dell'altro acquedotto. Analogamente si potrà accogliere, qualora possibile, la richiesta di allaccio a questo acquedotto, per fabbricati limitrofi allo stesso ma non ricadenti sul territorio di questo Comune, su parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Idrico, e su nulla osta del Comune sul cui territorio ricadono i fabbricati interessati.

Art. 12

Norme per le forniture

Le forniture di acqua potabile sono concesse a chi ha il possesso di un immobile (munito di regolare autorizzazione o concessione edilizia anche in corso di sanatoria) a qualsiasi titolo legittimo; in caso di locazione, la fornitura è subordinata alla esibizione del contratto di locazione o di autodichiarazione del possesso dell'immobile.

Relativamente al diritto di passaggio di condotta su proprietà o suolo privato di proprietà di terzi, valgono le norme di legge in materia di servitù.

Il Comune ha facoltà di subordinare la stipulazione del contratto di utenza all'esibizione da parte del richiedente del titolo giuridico per l'attraversamento con la condotta all'uopo necessaria del fondo di terzi.

Ad ogni unità immobiliare deve corrispondere una utenza di fornitura.

Le utenze devono essere tante quanti sono gli usi regolari da tariffe diverse.

Capo II° **Le concessioni di fornitura**

Art. 13

Richiesta di concessione-fornitura

Per ogni singolo allacciamento dovrà essere presentata istanza redatta su apposito modulo fornito dall'Acquedotto.

La domanda dovrà contenere:

- indicazione del titolare della concessione e sua residenza; per le persone giuridiche la sede legale;
- il codice fiscale o partita I.V.A. del titolare;
- il titolo in base al quale si richiede l'allaccio (proprietario, affittuario, altri);
- l'uso per cui è richiesta la concessione e se non domestica, l'indicazione esatta dell'attività svolta nonché di beneficiare dell'autorizzazione allo scarico previsto dalle vigenti disposizioni;
- la quantità di acqua che si presume di consumare su base annua.

Dovrà essere allegato inoltre, a seconda del tipo di concessione richiesta:

- copia dell'atto comprovante il titolo per il quale si richiede l'allacciamento, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- copia di autocertificazione del titolo che abilita il concessionario a costruire;
- per le opere abusive: copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione ai sensi dell'art. 45 Legge n. 47/85 e della Legge Regionale n. 37/85;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la non realizzazione di successione opere abusive o non sopravvenuti atti sospensivi, sequestri, ordinanze, ecc...;

In tutti i casi in cui la richiesta venga effettuata da persona giuridica soggetta all'iscrizione presso la C.C.I.A.A., dovrà essere prodotto relativo certificato di iscrizione o autocertificazione ai sensi di legge.

La richiesta, se effettuata per conto di un condominio, deve essere accompagnata dal verbale di assemblea ove viene chiaramente identificata la persona autorizzata a sottoscrivere il contratto di somministrazione.

In caso di concessioni temporanee e per quelle per uso non domestico, dovrà allegarsi copia dell'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria pubblica o autocertificazione rilasciata dal competente Ufficio del Comune.

All'atto della presentazione della domanda dovranno essere pagate le spese tecniche di sopralluogo secondo le tariffe in vigore.

Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, sarà stipulato il contratto di fornitura e dovrà essere rilasciata autorizzazione ad eseguire la presa, specificando le condizioni della erogazione e le modalità dell'esecuzione dei lavori di derivazione, costruzione della presa stradale e relativo allacciamento secondo l'allegato disciplinare. Il rilascio di detta autorizzazione sarà subordinato al versamento, a titolo di cauzione provvisoria di una somma congrua all'importanza dei manufatti da salvaguardare durante l'esecuzione dei lavori. Tale somma prevista per successivo riesame e sopralluogo ove l'ufficio ne ravvisi la necessità.

Art. 14

Regolarizzazione di pregresse forniture

Tutti coloro che, dalla data di approvazione del presente Regolamento, presentassero domanda di regolarizzazione in quanto allacciati abusivamente (purché aventi titolo e sempre che non ostino vincoli di natura tecnica o igienico-sanitaria) potranno ottenere il contratto di fornitura previo pagamento dei relativi diritti, dei consumi pregressi calcolati forfettariamente secondo le tariffe massime vigenti per ciascun tipo di fornitura e dei relativi periodi pregressi e del relativo periodo pregresso pari ad un quinquennio

Art.15

Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è in facoltà dell'Acquedotto Comunale rifiutare o revocare motivatamente in qualsiasi tempo a proprio giudizio insindacabile la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi

Art.16

Concessioni temporanee

In casi speciali (cantieri edili, impianti provvisori, ecc...immobili in totale assenza di Concessione Edilizia in sanatoria e simili) possono essere concesse erogazioni provvisorie subordinate alle condizioni del presente Regolamento.

Le concessioni provvisorie non possono avere la durata inferiore ad un trimestre e non superiore a dodici mesi; per i cantieri edili degli immobili in costruzione la quantità di acqua prevista come consumo minimo è solitamente fissata nella misura fissata di 80 mc. a trimestre oltre al consumo effettivo, da pagarsi anticipatamente all'atto del rilascio della concessione provvisoria a titolo di anticipo sul consumo, unitamente ad eventuali diritti fissi e quant'altro previsto dagli allegati.

Per tali utenze all'atto del completamento delle opere, il richiedente è tenuto ad effettuare regolare domanda di fornitura secondo quanto previsto dall'art. 14 a prescindere dall'eventuale rifacimento delle opere di presa concesse in via provvisoria. L'Acquedotto Comunale provvederà in tal modo ad effettuare i conteggi necessari ed eventualmente conguagliare le somme anticipate.

Art.17

Contratto di fornitura – versamenti – accettazione del Regolamento

Per ottenere la fornitura il richiedente dovrà provvedere al versamento della somma preventiva, di cui all'art. 38, come anticipo sul consumo, oltre ai corrispettivi del diritto di allaccio, del diritto di posa, di rimozione o controllo contatore, dei diritti fissi (*che saranno determinati con apposita Delibera di Giunta Comunale*), dell'anticipo sul consumo, stabilito per ciascuna tariffa, (si veda art. 38), delle spese di bollo e di quant'altro eventualmente stabilito.

Con la stipula del contratto di fornitura, il richiedente accetta interamente le disposizioni del presente Regolamento e dei relativi allegati che sarà consegnato all'utente all'atto della sottoscrizione.

Capo III°

Le norme e le prescrizioni tecniche

Art. 18

Norme per l'esecuzione delle prese

Le opere di derivazione dalla condotta principale ed i relativi accessori, fino all'apparecchio di misurazione incluso, costituiscono la "presa".

Spetta all'Acquedotto Comunale di determinare il diametro della presa, il tipo di materiale che potrà essere adottato tra quelli ammessi dalle vigenti normative e riconosciuti idonei dalle Autorità competenti in materia, di scegliere il luogo più idoneo per la derivazione della presa stessa, richiamando le norme del dell'allegato "disciplinare per la realizzazione delle opere idrauliche da parte del proponente"

Tra la presa stradale e l'apparecchio misuratore non potranno essere in alcun caso autorizzata l'installazione di apparecchi sopraelevatori di pressione, autoclavi, serbatoi, ecc...

Qualunque lavoro di costruzione e posa di prese ed apparecchi misuratori, anche ricadenti nella proprietà privata, è effettuato a cura e spese del concessionario.

A seguito della comunicazione di fine dei lavori dovrà essere rilasciato apposito verbale dal funzionario comunale incaricato che attesti la perfetta esecuzione a regola d'arte ai sensi del presente Regolamento e dei relativi allegati dei lavori e delle opere di presa.

Per le utenze nuove di norma il contatore idrometrico è installato al limite esterno della proprietà privata.

Art.19

Proprietà delle condotte e delle prese

Le condotte stradali e le opere di presa, dai pozzetti Gallo o dalla condotta principale, realizzate dall'utente secondo quanto normato dall'allegato disciplinare, appartengono all'utente medesimo.

I contatori già installati di proprietà comunale vengono lasciati in uso gratuito all'utente che dovrà curarne la normale manutenzione.

Per i nuovi allacci alla rete idrica si fa riferimento a quanto previsto nel successivo articolo 20.

Art. 20

La somministrazione dell'acqua viene fatta mediante allacciamento alla condotta della rete di un tubo di diametro stabilito dall'Amministrazione Comunale e segue a deflusso libero, misurato e contrassegnato automaticamente da un apparecchio contatore, posto ai confini tra proprietà privata e proprietà pubblica in luogo facilmente raggiungibile dal letturista. La condotta resterà di proprietà dell'Utente. Le spese relative all'acquisto ed installazione del contatore sono a carico dell'utente.

Art.21

Responsabilità in merito all'uso e conservazione delle prese

L'utente è in particolare responsabile, in caso di eventuali manomissioni, furti e fatti dolosi, di quella parte di presa che è posata nella proprietà privata, ed è comunque responsabile di eventuali danni derivanti da rotture ed altro dei tratti di presa a monte dei contatori sulla proprietà privata.

L'utente è altresì responsabile di opere o lavori eseguiti che rendano oneroso l'esercizio e/o la manutenzione del tratto delle opere di presa ricadenti nella proprietà privata.

La manutenzione ordinaria e straordinaria della condotta stradale e della presa sino al contatore escluso verrà effettuata dall'Acquedotto Comunale o commissionato a terzi mediante appalto, per la parte all'esterno della proprietà privata.

Art.22

Manutenzione delle condutture e delle prese

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni delle prese stradali e sulle condotte di alimentazione fino all'apparecchio misuratore escluso saranno eseguite dall'Acquedotto Comunale o commissionati a terzi mediante appalto.

L'Acquedotto Comunale ha facoltà di potere compiere a sue spese, in qualunque momento, opere di modifica alla tubazione di presa.

Nel caso in cui dovesse interrompere anche momentaneamente il servizio se ne darà avviso all'utente interessato.

Qualora l'utente richiedesse per proprie esigenze, ad eccezione del mancato o insufficiente deflusso al contatore, modifiche alle opere di presa, l'Acquedotto Comunale, riconosciute opportune le modifiche e sempre previa richiesta scritta, vi provvederà a totale carico del richiedente e comunque secondo quanto previsto dai precedenti articoli.

Art. 23

Contatori tipo e localizzazione

Il tipo e la portata dei contatori verranno determinati dall'Acquedotto Comunale a suo insindacabile giudizio in relazione al tipo di fornitura richiesta secondo l'allegato "Disciplinare per la realizzazione delle opere idrauliche da parte dell'utente".

Di norma i contatori verranno posti al limite della proprietà privata al piano terreno dell'edificio ed in immediata adiacenza del muro frontale nel punto d'immissione della condotta. Altri luoghi potranno essere approvati dall'Acquedotto a condizione che l'apparecchio di misurazione possa essere sempre e comunque facilmente accessibile al personale incaricato per la lettura.

E' assolutamente vietato installare i contatori nell'interno degli appartamenti e nei garage di singola pertinenza.

Le utenze preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento che si trovassero in tale situazione potranno essere obbligate in qualunque momento a propria cura e spesa allo spostamento del contatore in luogo idoneo alla lettura. L'utente pertanto si obbliga a consentire l'accesso agli incaricati dell'Acquedotto per tutte le occorrenze di lettura e di manutenzione nelle ore diurne di tutti i giorni feriali, senza necessità di chiedere alcuna autorizzazione; nella fattispecie, nel caso di ricezione di avviso di mancata lettura a causa di sua assenza od altro si obbliga a far pervenire direttamente all'Acquedotto la lettura completa del contatore entro 7 giorni.

Le utenze preesistenti che invece hanno i contatori posizionati sui muri esterni della proprietà privata e/o su spazi privati comunque non di singola pertinenza (androni, vani autoclave, ecc...), ma comunque non accessibili alla lettura per vari motivi, sono obbligate a rendere accessibile il contatore senza costringere l'incaricato dell'Acquedotto a tornare più volte, pena l'addebito in bolletta delle spese sostenute per l'effettuazione della lettura.

Rimarrà comunque in facoltà dell'Acquedotto Comunale accertare anche a valle dei contatori e quindi nella proprietà privata, prelievi o usi non autorizzati all'atto della concessione anche con l'assistenza di Vigile Urbano.

Art. 24

L'utente con apposita domanda chiederà l'autorizzazione comunale per i lavori di derivazione dell'acqua dalla condotta principale al contatore, da sistemarsi ai confini della proprietà privata, sotto la direzione dell'operatore comunale o del personale incaricato. Tutte le spese per tali opere sono a carico del richiedente. Le opere di presa e le tubature relative alla rete di distribuzione fino al contatore escluso rimarranno di proprietà del Comune. L'utente è responsabile della custodia del contatore, dell'integrità dei sigilli e deve usare tutti gli accorgimenti per evitare eventuali danni. E' fatto obbligo, inoltre, all'utente di comunicare al Comune e/o all'incaricato il cattivo funzionamento del contatore per la sua eventuale sostituzione. Dovrà essere permessa e facilitata l'ispezione dei contatori da parte degli incaricati comunali.

Il contatore, collegato con tubazione in P.V.C. o in acciaio zincato di almeno ½" di diametro, delimitato a monte e a valle da due saracinesche a sfera e a monte da un limitatore di flusso,

dovrà essere sistemato in apposito contenitore in muratura dalle dimensioni riportate nell'allegato disciplinare;

La realizzazione e la manutenzione del tutto è a spese dell'utente. Il limitatore di flusso sarà opportunamente tarato e sigillato a cura degli incaricati comunali.

Qualora il personale incaricato all'atto della lettura o di eventuale segnalazione rilevi un malfunzionamento del contatore, provvederà a darne avviso all'utente per la immediata sostituzione.

In caso di omessa sostituzione da parte del concessionario, trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione del guasto, l'Ente Comune provvederà ad effettuare la sostituzione surrogandosi alla ditta e ne addebiterà il relativo costo al concessionario.

Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore secondo la tariffa vigente.

La quantità d'acqua somministrata sarà verificata mediante letture periodiche e comunque ogni trimestre del contatore da effettuarsi, di norma, da apposito personale secondo autolettura.

Nel caso in cui non fosse possibile l'effettuazione della lettura per assenza dell'utente, il personale incaricato lascerà apposito talloncino di autolettura che l'utente compilerà e recapiterà all'Amministrazione Comunale entro i successivi 10 (dieci) giorni; in caso contrario si procederà a determinare i consumi secondo gli usi tipici forfettari di quel periodo.

Art. 25

Guasti sull'apparecchio misuratore – responsabilità

L'utente è sempre direttamente responsabile di ogni e qualunque manomissione dei contatori o del sigillo posto dall'Acquedotto Comunale che venisse accertata dal personale incaricato del controllo, anche se il dolo è imputabile a terzi, ed è tenuto alla riduzione in pristino dell'area danneggiata.

L'Ente Comune fa comunque espressa riserva di segnalare fatti costituenti reato alle opportune autorità giudiziarie.

Art.26

Verifiche cambiamento contatore

L'utente non potrà pretendere mai il cambio del contatore salvo che, in seguito a verifica, risulti difettoso nel funzionamento registrando consumi differenti per +/- 5%. L'utente dovrà garantire il regolare funzionamento dell'impianto di proprietà privata.

L'Acquedotto Comunale, qualora lo ritenga opportuno, avrà a sua insindacabile discrezione facoltà di procedere al cambio dei contatori, senza obbligo di preavviso o esplicito consenso dell'utente.

Quando l'utente ritenga errata la misurazione del flusso volumetrico del contatore, potrà richiedere che ne sia effettuata la verifica .

La richiesta in carta semplice potrà effettuarsi presso il Servizio Idrico Comunale

Il richiedente dovrà provvedere al pagamento della cifra corrispondente alla spesa per la verifica di portata stabilita secondo il Tariffario per i lavori di acquedotto.

Qualora dalla verifica le indicazioni risultassero errate a svantaggio dell'utente per una inesattezza superiore al +/- 5% questi sarà rimborsato del deposito fatto e il consumo dell'ultimo semestre sarà rettificato in base alle risultanze della verifica.

In caso contrario nessuna variazione verrà fatta e la cifra rimarrà acquisita a titolo di rimborso spese per l'esame richiesto.

Art. 27

Verbale dell'installazione degli apparecchi di misura

Sia all'atto della posa in opera dell'apparecchio misuratore che alla sua rimozione e sostituzione, viene redatto un verbale in contraddittorio tra le parti con l'apposizione dei sigilli da effettuarsi a cura dell'amministrazione su modulo a stampa predisposto dall'Acquedotto, nel quale sono

menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso ed i motivi dell'eventuale rimozione e sostituzione. In caso di sostituzione del contatore per danneggiamento, i relativi diritti di posa, piu' gli eventuali oneri per le spese di adeguamento dell'impiantistica, saranno a cura della ditta concessionaria. Nel caso di sostituzione del contatore per motivi non imputabili all'utente, i relativi diritti di posa, nonché le spese per eventuali lavori di modifica o normalizzazione dell'impiantistica, saranno anticipati dall'Ente Comune ed addebitati nella bolletta successiva.

Capo IV°

Norme sul contratto di utenza e sulla fatturazione dei consumi

Art. 28

(Condizioni generali di contratto)

Le condizioni generali del contratto di somministrazione non possono contenere disposizioni che siano in contrasto con le norme vigenti, dal presente regolamento, dagli usi e dalle consuetudini. Tutte le concessioni vengono accordate sotto l'osservanza delle condizioni del presente regolamento e dai relativi allegati e di quelle speciali fissate nel contratto di somministrazione d'utenza.

Art. 29

(Destinatario della somministrazione)

Le somministrazioni sono effettuate al concessionario (proprietario residente, affittuario conduttore, locatore, comodatario, appaltatore, promittente l'acquisto, titolare di un diritto reale di godimento).

La somministrazione avverrà per singole utenze per gli usi consentiti; non sono consentite somministrazioni plurime o promiscue.

L'Acquedotto Comunale ha la facoltà di allacciare a derivazioni esistenti piu' clienti, mantenendo la singolarità del contratto e dell'apparecchio di misura, purchè non venga compromessa la regolarità del servizio a ciascuno di essi.

Per le somministrazioni preesistenti all'approvazione del presente regolamento si rinvia ai successivi articoli. Per l'adeguamento ed il rinnovo dei relativi contratti non si darà luogo al pagamento di spese di istruttoria.

Art. 30

(Clausola risolutiva espressa)

L'Acquedotto Comunale dichiara, con preavviso di 30 giorni all'utente o agli aventi causa, la risoluzione del contratto di somministrazione, senza ricorso all'autorità giudiziaria, per morosità del cliente, per decesso o per accertata manomissione di sigilli e apparecchi di misurazione o per mancata realizzazione delle opere espressamente previste dal presente regolamento.

Il contratto, inoltre, potrà essere risolto per:

- Dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti;
- Distruzione dell'immobile;
- Uso diverso della somministrazione da quello stabilito in contratto;
- Sub-fornitura del servizio;
- Revoca della autorizzazione allo scarico;
- Accertata ripetuta manomissione di sigilli e di apparecchi di misurazione.
- Omessa installazione dell'apparecchio di contatore acqua.

Nei casi di risoluzione del contratto l'utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, interamente o parzialmente, oltre agli interessi legali e moratori, delle spese per la chiusura della presa stradale e per la rimozione del contatore, e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.

Art. 31

Morte dell'utente

In caso di morte del titolare dell'utenza , i suoi eredi o aventi causa sono responsabili verso l'Acquedotto Comunale di tutte le somme ad esso dovute dal deceduto.

Gli stessi sono tenuti inoltre ad avvisare, nel termine di due mesi, l'Acquedotto Comunale dell'avvenuto decesso e possono subentrare direttamente nel contratto di somministrazione senza oneri di volturazione.

Art. 32

Fallimento dell'utente

In caso di fallimento dell'utente, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui l'Acquedotto Comunale ne venga comunque a conoscenza.

Il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto di somministrazione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi a risolvere il medesimo.

Dovrà inoltre corrispondere integralmente all'Acquedotto quanto dovuto dall'utente fallito.

L'Acquedotto Comunale si riserva il diritto di mettere in mora l curatore, ai sensi dell'art. 72, comma 3, del R.D. n. 267 del 19/03/1926.

Art. 33

(Subentro di utenza – Trasformazione d'uso – Modifica dell'impegnativo contrattuale)

Il titolare del contratto dovrà dare comunicazione del subentro indicando le generalità del subentrante nei modi previsti dal presente regolamento; in mancanza di detta comunicazione, unico responsabile nei confronti dell'Acquedotto Comunale e dei terzi rimane il titolare del contratto.

In caso di subentro, al titolare del contratto non sono addebitate le spese di rimozione del misuratore, in quanto l'Acquedotto Comunale provvederà, ove necessario, unicamente alla chiusura della presa stradale con l'interruzione del servizio.

L'utente subentrante per avere diritto alla somministrazione dovrà provvedere alla firma del contratto, al versamento delle relative spese accessorie e di quelle eventuali per la riapertura della presa stradale, al fine del ripristino da parte dell'Acquedotto Comunale del servizio.

In caso di richiesta di subentro da parte del nuovo utente che dimostri la disponibilità del bene da servire, in assenza della comunicazione dell'originario titolare, l'Acquedotto Comunale provvede alla stipula del nuovo contratto, previo sopralluogo e lettura del misuratore. L'Acquedotto Comunale inoltre comunica all'originario titolare la cessazione del contratto e l'intervenuta sottoscrizione del nuovo contratto con addebito dei consumi rilevati in occasione del suddetto sopralluogo e delle relative spese per la mancata comunicazione del subentro.

In caso di richiesta di trasformazione d'uso della somministrazione o di modifica dell'impegnativo contrattuale il richiedente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto.

Restano a carico del richiedente le spese accessorie previste al precedente articolo 17.

L'Acquedotto Comunale, contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto, procederà alla risoluzione di quello in essere. L'Acquedotto Comunale provvederà ad addebitare con l'emissione della prima fattura i consumi riferiti al precedente contratto e comunque ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.

Art. 34

(Utilizzo acqua potabile per usi diversi da quelli indicati nell'atto di concessione)

E' assolutamente vietato utilizzare l'acqua per fini diversi da quelli indicati nel contratto di fornitura, fatti salvi i casi espressamente e temporaneamente autorizzati dal Sindaco.

L'infrazione al divieto precetto, debitamente accertata, darà luogo alla sospensione della fornitura e successiva rescissione del contratto.

Art. 35

Contenuto del contratto

Il contratto di concessione deve contenere i seguenti elementi:

- a) Cognome, nome, data e luogo di nascita del conduttore o del proprietario dell'immobile da approvvigionare, suo codice fiscale e/o partita Iva;
- b) Indicazione toponomastica dell'immobile, nonché la descrizione della sua ubicazione specificando il piano, la scala, il numero dell'interno, il numero dei vani utili e di servizio, oltre che la superficie complessiva abitabile nonché gli estremi di censimento al N.C.E.U.;
- c) Durata della fornitura e dei termini contrattuali, di cui all'articolo 21;
- d) Impegno minimo contrattuale, per come specificato nell'articolo 38 ;
- e) Uso cui è destinata la fornitura, secondo la tipologia riportata all'art. 4;
- f) Eventuali altri importi derivanti da prestazioni e servizi non sottoposti a regime vincolistico nella misura determinata dal Comune.

Art. 36

Tariffe

Le tariffe sono applicate in ragione degli usi come definiti all'articolo 4:

- tipo A: Uso domestico privato
- tipo B: Uso extra-domestico privato
- tipo C: Uso extra-domestico pubblico:
 1. Beneficienza e assistenza (es. Ospedali, ospizi, case di cura, ecc...)
 2. Comunità (es. Uffici Pubblici, scuole, caserme, carceri, monasteri, chiese, onlus, ecc...)
 3. Temporanee pubbliche
- tipo D: Uso temporaneo

Le fasce tariffarie, oltre "l'agevolata", per gli usi minimi domestici essenziali e fissati in mc. 80 in ragione d'anno a nucleo familiare servito, sono tre e precisamente:

- la "prima" base entro i cosiddetti consumi minimi contrattuali convenuti;
- la "seconda" eccedenza entro la misura del 50% del minimo contrattuale convenuto;
- la "terza" eccedenza oltre il 50% del minimo contrattuale convenuto.

Le tariffe corrispondenti saranno regolate dall'Amministrazione Comunale con proprio provvedimento secondo quanto dispongono le norme di legge.

Art. 37

Fermo restando quanto stabilito dai precedenti articoli le tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale sulla base dei costi effettivi di esercizio del servizio, nell'ambito delle percentuali previste per legge.

A seconda delle fasce di consumo sono definite una o più tariffe determinate dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle fasce deboli, giusta modulistica ISEE, delle associazioni senza scopo di lucro ai cui consumi andrà aggiunto il canone fognature e quello di depurazione; a questo ammontare andrà applicata l'IVA.

Il metodo di determinazione delle tariffe dell'acqua (per uso domestico e non) trae origine dai provvedimenti C.I.P. (Comitato Interministeriale prezzi) n° 45-46 del 1974, le cui modalità di esecuzione sono state applicate da un ulteriore provvedimento, il n° 26 del 1975. Per quanto riguarda il calcolo della tariffa media, esso è disciplinato dalla legge 36/94; questi provvedimenti hanno così stabilito:

la tariffa deve essere adeguata ai costi di esercizio di chi eroga il servizio.

La Tariffa sarà determinata garantendo più fasce tariffarie per l'acqua ad uso domestico (famiglie monocomponenti , famiglie meno abbienti) e ad uso diverso da quello domestico ovvero sia da parte di associazioni non aventi scopo di lucro.

A ciò andrà aggiunto il canone depurazione, così, per come aggiornato dell'opera di raccolta e depurazione e scarico delle acque reflue, sia per il servizio di fognatura che per quello di depurazione.

Art. 38

Anticipo sul consumo - Consumo minimo Impegnato

All'atto della stipula del contratto di fornitura, l'utente deve versare preventivamente, a garanzia degli impegni assunti, l'anticipo sul consumo pari, alla quota di sei mesi del minimo impegnativo contrattuale stabilito.

Detto deposito potrà essere variato in seguito a modifiche del minimo impegnativo Contrattuale conseguenti a variazioni della tipologia di utilizzo.

E' facoltà dell'acquedotto aggiornare il deposito cauzionale.

Detto deposito infruttifero, che l'acquedotto incamera a titolo di garanzia per eventuali danni arrecati ai suoi impianti o per rimborsarsi di eventuali somme a qualunque titolo non pagate dal concessionario, sarà restituito al momento dalla cessazione dell'utenza previa domanda in carta libera ed in assenza assoluta di pendenze.

Restano esclusi da tale versamento gli uffici del Comune di Aragona stante l'identità del soggetto concedente rispetto al concessionario.

Nel contratto di somministrazione dell'acqua per usi domestici ed extra-domestici a contatore è stabilito un consumo minimo convenuto in ragione della periodicità del pagamento delle fatturazioni che fermo restando quanto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 36 sarà sempre fatturato all'utente anche nell'ipotesi che non sia stato affatto consumato.

Tale minimo in m.c. anche variabile da utente a utente nell'ipotesi dello stesso uso per effetto ad esempio di una numericamente diversa composizione del nucleo familiare potrà essere determinato, nel caso di utenza domestica, dietro domanda dell'utente stesso a riguardo della composizione numerica del detto nucleo familiare è non potrà mai essere minore del minimo quantitativo (per usi domestici essenziali) da assoggettare alla tariffa agevolata singola.

Per le utenze extra domestiche tale minimo convenuto sarà calcolato dall'acquedotto Comunale sulla base di valutazioni tecnico-statistiche relative.

Sono fatte salve dall'obbligo del 6° comma le sole utenze di proprietà o gestione dell'amministrazione Comunale, le quali pagheranno, dalla entrata in vigore del presente regolamento. L'effettivo consumo registrato dal contatore la tariffa base per uso extra-domestico pubblico.

Art. 39

Accertamenti dei consumi - Eccedenze – Modi di pagamento

Le letture dei contatori saranno effettuate normalmente ogni quadrimestre solare; l'Acquedotto Comunale si riserva il diritto di effettuare letture intermedie. La rilevazione dei consumi presso l'utenza avviene direttamente da parte dell'Acquedotto Comunale ovvero mediante comunicazione dell'utente secondo modalità preventivamente indicate, fatti salvi gli ulteriori accertamenti dell'Acquedotto Comunale.

L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore nel rispetto dei singoli contratti di somministrazione e per minimi convenuti, che comunque dovranno essere corrisposti.

Art. 40

(Fatturazione)

La fatturazione è di norma quadrimestrale con conguaglio annuale che segue le letture effettuate.

Il corrispettivo del servizio, fatturato all'utente di norma quadrimestralmente anche in acconto o anticipo sui consumi, viene determinato sulla base dei consumi pregressi o sulla scorta di quelli riconducibili mediamente in ragione del tipo di utenza. Resta l'obbligo per l'Acquedotto Comunale di effettuare il conguaglio almeno una volta l'anno addebitando o accreditando all'utente la differenza tra l'effettivo consumo e quello presunto addebitato con le fatture di acconto o di anticipo.

L'Acquedotto Comunale si riserva la facoltà di modificare il sistema di fatturazione.

Art. 41

(Modalità di pagamento)

Il pagamento avverrà secondo le modalità indicate in fattura.

In caso di conguagli particolarmente elevati, per i clienti in condizioni di disagio l'Acquedotto Comunale su richiesta può concedere la rateizzazione del pagamento della fattura salvo l'applicazione degli interessi di mora.

In caso di ritardo del pagamento saranno applicati gli interessi di mora.

L'Acquedotto Comunale decorsi i termini indicati in fattura potrà procedere con il recupero del credito addebitando le spese necessarie per ricostruzione dei consumi così come previsto nell'art. 30, comma 40.

Eventuali reclami in corso non sospendono l'obbligo per l'utente di effettuare i pagamenti scaduti e successivi.

Art. 42

Atti dipendenti dal mancato pagamento e sospensione del servizio

Trascorsi i termini di cui all'articolo precedente l'Acquedotto Comunale comunicherà comunque a mezzo raccomandata a spese degli utenti stessi l'invito a pagare l'importo dovuto con diffida che in caso di inottemperanza sarà sospesa senz'altro avviso l'erogazione dell'acqua entro un mese dalla data di ricevimento salvo le azioni in sede giudiziaria per il recupero del credito.

Analogamente agli utenti, una volta accertato che sono allacciati abusivamente al Pubblico Acquedotto, verrà loro comunicato con le stesse formalità del comma precedente, l'invito a presentare domanda di eventuale regolarizzazione di cui all'art. 14 con diffida che in caso d'inottemperanza e senz'altro avviso d'isolare dall'acquedotto l'allaccio in questione entro giorni 10 dal ricevimento e senza pregiudizio di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria dell'approvazione indebita di acqua.

Prima di ottenere la riattivazione del servizio l'utente dovrà pagare all'Acquedotto Comunale gli importi arretrati anche calcolati forfettariamente stabiliti negli articoli precedenti, gli interessi di mora, tutte le spese sostenute per il recupero della morosità, nonché i diritti previsti dal prezzario sui lavori di acquedotto per la riattivazione della presa.

Se malgrado la sospensione dell'erogazione dell'acqua l'utente non provvede al pagamento di quanto dovuto l'Acquedotto Comunale agirà con la procedura coattiva stabilita dalla Legge n. 639/1910 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO X

SERVIZIO DI RIPARTO FRA LE SOTTOUTENZE

Art. 43

Per le sotto utenze l'omessa installazione dei sotto contatori volumetrici comporterà la ripartizione forfettaria dei consumi tra ciascun condomino col costo della tariffa determinato secondo la tipologia di uso

(Richiesta del servizio)

L'utente, nel caso di condominio, può richiedere all'Acquedotto Comunale di provvedere al servizio di riparto dei costi della somministrazione tra le relative sottoutenze. La ripartizione deve riguardare tutti i condomini.

L'Acquedotto Comunale può fornire il servizio di riparto alle seguenti condizioni:

- a) Che venga installato, ai soli effetti dell'accertamento dei consumi per ogni sottoutenza un apparecchio di misura dell'Acquedotto Comunale fermo restando che le responsabilità della stessa restano limitate al contatore condominiale;
- b) Che l'impianto interno e l'ubicazione degli apparecchi di misura risultino conformi alle prescrizioni tecniche stabilite dall'Acquedotto Comunale;

- c) Che ai fini della determinazione dei costi della somministrazione facciano fede unicamente i consumi registrati all'apparecchio di misura di cui al contratto di somministrazione;
- d) Che l'utente rimanga unico responsabile nei confronti dell'Acquedotto Comunale per inadempienze a quanto stabilito dal presente regolamento;
- e) Che la lettura dei contatori di sottoutenza sarà effettuata con la stessa frequenza della lettura del contatore condominiale.

Sono a carico dell'utente le spese di:

- a) Verifica dell'impianto interno;
- b) Installazione degli apparecchi di misurazione;

Ai misuratori si applicano le stesse norme previste nel presente regolamento.

CAPO XI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44

(Applicabilità del diritto comune)

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 45

(Adeguamento dei contratti esistenti - Obbligatorietà)

Il presente Regolamento è obbligatorio ed efficace per tutti gli utenti e costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione, anche, già concluso, senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione ed avrà efficacia dal 1° gennaio 2015; nelle more si procederà al pagamento dei relativi consumi mediante rimborso a forfait.

Art. 46

A seconda delle fasce di consumo sono definite una o più tariffe determinate dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle fasce deboli, giusta modulistica ISEE, delle associazioni senza scopo di lucro ai cui consumi andrà aggiunto il canone fognature e quello di depurazione; a questo ammontare andrà applicata l'IVA.

Il metodo di determinazione delle tariffe dell'acqua (per uso domestico e non) trae origine dai provvedimenti C.I.P. (Comitato Interministeriale prezzi) n° 45-46 del 1974, le cui modalità di esecuzione sono state applicate da un ulteriore provvedimento, il n° 26 del 1975.

Per quanto riguarda il calcolo della tariffa media, dal 1995 esso è stato adeguato con provvedimenti del CIPE in via transitoria in attesa del nuovo sistema tariffario previsto dalla legge 36/94. Questi vari provvedimenti hanno stabilito i seguenti principi:

le tariffe devono essere adeguate ai costi di esercizio di chi eroga il servizio, e, nel caso dell'Azienda Municipalizzata o dei Consorzi, devono coprire tali costi. Nel susseguirsi dei provvedimenti, il grado di copertura di tali costi oscilla fra l'80% e il 100%.

Deve essere definito un "minimo garantito" per le necessità domestiche, da fatturare a tariffa agevolata; conseguentemente, occorre individuare una o più tariffe più alte per i consumi eccedenti quel minimo, in modo, da un lato, da consentire all'azienda di recuperare i minori ricavi causati dalla tariffa agevolata e, dall'altro, da scoraggiare gli sprechi da parte degli utenti.

ESECUZIONE ALLACCIAMENTI ALLE RETE IDRICA - MODALITÀ DI ESECUZIONE.

Art.1

ALLACCIAMENTO IDRICO / PUNTI DI CONSEGNA DELLE UNITÀ IMMOBILIARI

Per allacciamento idrico va inteso il tratto di tubazione (*derivazione*) che collega la condotta di distribuzione al punto di consegna (nicchia a parete per l'alloggiato del contatore).

Sono state individuate sinteticamente il tipo di utenza da allacciare:

- a. **utenze singole**, è rappresentato dal contatore posto al limite tra proprietà pubblica e privata;
- b. **utenze raggruppate**, servite da più contatori divisionali posti al limite tra proprietà pubblica e privata;
- c. **condomini**, serviti da un'unica presa e contatori divisionali posti all'interno del condominio con contratti singoli e provvisti di contatore di controllo, il punto di consegna deve intendersi rappresentato dal contatore generale posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata;
- d. **grande utenza produttiva/antincendio**.

Art.2

SEPARAZIONI IDRAULICHE DEGLI ALLACCIAMENTI CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DA COLLEGARE

Allo scopo di salvaguardare la potabilità dell'acqua in circolo nella rete pubblica, deve essere installato a valle del contatore un idoneo sistema, capace di garantire la separazione tra impianto esterno (*rete e derivazione d'utenza*) e impianto interno di utilizzazione, rispondente alla seguente documentazione:

- Delibera comitato dei Ministri 04/02/77 allegato 3 punto 2.4 e Decreto Ministero della Sanità n. 443 del 21/12/90 Art. 3 comma 4 lettera f; dispositivo in grado di assicurare il non ritorno dell'acqua.
- Per stabilire l'apparecchiatura più adatta a tale scopo, sono definite due categorie di utenza:

A) **Categoria ad alto rischio**: sono le utenze inerenti ad attività agricole, commerciali, industriali, artigianali, così suddivise:

- servizi pubblici, antincendio il cui uso è inerente alle seguenti attività: laboratori fotografici, autorimesse, carrozzerie, decapaggi, tintorie, lavanderie, lavaggio auto e simili;
- allevamenti bestiame e pollame, approvvigionamento idrico di serre e simili;
- impianti di depurazione acque, di trattamento rifiuti, laboratori chimici, dotati di impianti centrali di condizionamento d'aria o di raffreddamento funzionanti con l'acqua fornita;
- attività rientranti nelle categorie insalubri a norma di legge, che comprendano cicli di produzione e controllo che prevedono l'impiego dell'acqua potabile in trattamenti di fumi, di rifiuti solidi o liquidi, per raffreddamenti, per preparazione di soluzioni con sostanze nocive o pericolose per la salute;
- utenze civili adibite a prestazioni di servizi (ospedali, case di cura, laboratori analisi, piscine, cucine tipo industriale, mense e simili).

B) **Categoria a basso rischio di contaminazione**: sono le utenze domestiche o assimilabili mono uso o condominiali o quelle ad uso attività commerciali ed industriali, non elencate precedentemente, il cui ciclo produttivo non prevede alcun uso dell'acqua fornita.

Pertanto, per tutte le nuove utenze che il concessionario andrà a realizzare che si allacceranno alla rete idrica, saranno installate, previa valutazione tecnica a cura del competente ufficio del SI, con oneri a carico del concessionario, apparecchiature della qualità e norma sotto indicate in relazione al tipo di Utente utilizzatore come sopra definito:

A.1) **Per utenze ad alto rischio**:


Disconnettore idraulico automatico omologato UNI 9157, completo di filtro o, solo nel caso di certificata installazione di pre-autoclave o vasca di disgiunzione idraulica, valvola di non ritorno con rubinetto di prova. Per utenze antincendio, di norma è sufficiente la valvola di ritegno o di non ritorno con a monte rubinetto di prova; della sua installazione e certificazione dovrà essere data comunicazione al Gestore che si riserva a sua volta di effettuare verifiche di idoneità del sistema installato. L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete idrica stradale, con apposito giunto isolante, non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

B.1) **Per utenze a basso rischio**:


Valvola di ritegno o di non ritorno con, a monte, rubinetto di prova.

Le utenze ad alto rischio già allacciate all'Acquedotto, sono tenute ad installare a proprie spese un sistema di disconnessione idraulica (vasca di disgiunzione idraulica, pre-autoclave, disconnettore automatico idraulico, sistemi equivalenti di disgiunzione) capace di impedire l'inversione di flusso fra la rete generale esterna e quella interna. Il disconnettore idraulico dispositivo deve essere omologato alle norme UNI 9182 - 2008.

SCHEMA IMPIANTO UTENZE AD BASSO RISCHIO



SCHEMA SEMPLIFICATO CON MATERIALI A NORME UNI 9182 2008



Art.3 TIPOLOGIA D'ESECUZIONE PRESE STRADALI

Per gli allacciamenti o derivazione di utenza alla rete di distribuzione acqua si seguiranno le modalità indicate di seguito al presente articolo.

La fornitura dei materiali da porre in opera per l'esecuzione degli allacciamenti idrici sarà a carico del concessionario, salvo casi particolari prescritti dal SI, con oneri a carico del concessionario, in particolare:

- allacciamenti su reti idriche in esercizio;
- componentistica della presa utenza:
 - a. rubinetti di manovra a monte ed a valle dei contatori di misura;
 - b. contatore di misura.

Descrizione tecnica dei rubinetti manovra (come schema semplificato con materiali a norme uni 9182 2008):

- • valvola a sfera di entrata al contatore acqua a passaggio totale, filettatura femmina 1/2" – raccordo telescopico girello 3/4", farfalla ANTIMANOMISSIONE e sfera con risciacquo automatico "antilegionella";
- • valvola a sfera di uscita dal contatore acqua a passaggio totale, filettatura femmina 1/2" – raccordo girello 3/4", ritegno incorporato, prese pressione, leva di manovra e sfera con risciacquo automatico "antilegionella";

Saranno comunque sempre a carico del concessionario la fornitura dei materiali di consumo, elettrodi compresi.

Il concessionario eseguirà il lavoro con personale specializzato ed attrezzatura che dovrà essere adeguata alle opere commissionate.

Il concessionario prenderà in carico i materiali necessari quali: collettori di acciaio inox rubinetti a monte a valle del contatore e sportelli normalizzati.

Le eventuali differenze che venissero riscontrate tra i materiali utilizzati dal concessionario e quelli

descritti nel presente disciplinare comportano il rifacimento dell'impianto a spese e cura del concessionario;

In caso di furti, imperizia, deterioramento o qualsiasi altra ragione, al concessionario è fatto obbligo di sostituire le parti mancanti o deteriorate previa comunicazione al competente ufficio del SI o nel caso di intervento d'ufficio le spese saranno addebitate al concessionario.

Art. 3.1 PRESE STRADALI ACQUA

Per l'esecuzione delle prese stradali in derivazione delle tubazioni di distribuzione acqua si dovrà osservare la regolamentazione seguente:


- Tracciato dei lavori

L'ufficio SI stabilirà la posizione, le apparecchiature, i diametri ed i lavori necessari alla posa della derivazione delle tubazioni di distribuzione.

Il concessionario farà eseguire i sopra detti lavori da ditta qualificata attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni dettate dall'Ufficio SI e ed alla esecuzione a perfetta regola dell'arte.

Senza autorizzazione del SI non potrà essere variato quanto disposto e la stessa SI si riserva il diritto di apportare durante il corso dei lavori tutte quelle variazioni che saranno ritenute necessarie.

ALLACCIAMENTO PRESA STRADALE ACQUEDOTTO - SCHEMA 1 –



1. Contatore; 2. Valvola di arresto; 3. Valvola di ritegno; 4. Rubinetto di Presa; 5. Rubinetto tipo Sicilia.

- Montaggio

Per la formazione della presa si procederà come segue:

- montaggio della staffa o collare di presa o del manicotto saldato;
 - a. montaggio del rubinetto di presa tipo "Sicilia" (su reti in esercizio - SCHEMA 1 -);
 - b. montaggio del rubinetto di presa tipo "Zuppardi" (su reti non in esercizio);
- foratura del pozzetto contenente il distributore;
- montaggio del raccordo al distributore;
- posa della tubazione in polietilene min. PN 16;
- montaggio raccordo per il polietilene;
- montaggio rubinetto di presa da ubicarsi sul marciapiede o in asse con la condotta
(solo nel caso del caso di condotte in pressione o esercizio - SCHEMA 1 -);
- montaggio raccordo per il polietilene;
- posa dell'ultimo tratto di tubazione in polietilene PN 16 fino al diametro stabilito dalla tabella "Dimensionamento tubazione costituente l'allacciamento idrico";
- montaggio raccordo per il polietilene;

montaggio collettore se più di una utenza (Standardizzato di fornitura SI);

- montaggio rubinetto di arresto (Standardizzato di fornitura SI);


- montaggio di quanto altro occorra per terminare la presa.

- montaggio di rubinetto di arresto posta a valle del contatore (Standardizzato di fornitura SII);

Nel caso di previsione di pi. contatori nel solito alloggiamento si eseguir. una preparazione, con tubi e pezzi speciali di acciaio inox, secondo le indicazioni della SII.

ESEMPIO COLLETTORE MULTIUTENZA IN ACCIAIO INOX

| | |
|--------------------------|----------|
| Descrizione | A |
| 4 attacchi 1/2" maschio | 1"1/4 |
| 5 attacchi 1/2" maschio | 1"1/4 |
| 6 attacchi 1/2" maschio | 1"1/4 |
| 7 attacchi 1/2" maschio | 1"1/4 |
| 8 attacchi 1/2" maschio | 1"1/4 |
| 9 attacchi 1/2" maschio | 1"1/4 |
| 10 attacchi 1/2" maschio | 1"1/4 |
| Descrizione | A |
| 4 attacchi 1/2" maschio | 1"1/2 |
| 5 attacchi 1/2" maschio | 1"1/2 |
| 6 attacchi 1/2" maschio | 1"1/2 |
| 7 attacchi 1/2" maschio | 1"1/2 |
| 8 attacchi 1/2" maschio | 1"1/2 |
| 9 attacchi 1/2" maschio | 1"1/2 |
| 10 attacchi 1/2" maschio | 1"1/2 |
| Descrizione | A |
| 4 attacchi 1/2" maschio | 2" |
| 5 attacchi 1/2" maschio | 2" |
| 6 attacchi 1/2" maschio | 2" |
| 7 attacchi 1/2" maschio | 2" |
| 8 attacchi 1/2" maschio | 2" |
| 9 attacchi 1/2" maschio | 2" |
| 10 attacchi 1/2" maschio | 2" |



- Dimensionamento tubazione costituente l'allacciamento idrico

Normalmente non si eseguono particolari calcoli e si utilizzano i diametri sotto riportati, per le Utenze domestiche:

| N° Utenze | Dimetri Minimo Tubo |
|------------|---------------------|
| Da 1 a 6 | DN 32 |
| Da 7 a 15 | DN 50 |
| Da 16 a 28 | DN 63 |
| Da 29 a 44 | DN 75 |

Oltre 45 Utenti, è necessario il calcolo idraulico ed il progetto deve essere verificato caso per caso.

Oltre a queste entità, si hanno Utenze di tipo particolare, il cui dimensionamento richiede uno specifico studio.

Utenze idriche particolari sono:

- le Utenze civili al di sopra di 44 unità;
- le Utenze industriali e civili-industriali;
- le Utenze particolarmente distanti dalla tubazione stradale.

Art.4 ALLACCI UTENZE

L'utenza, è rappresentata dal contatore posto al limite tra proprietà pubblica e privata.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, secondo le seguenti specifiche:

- i contatori di norma dovranno essere montati perfettamente orizzontali;
- a lavoro terminato non si dovranno riscontrare perdite o gocciolamenti, anche minimi;
- le filettature dovranno essere eseguite secondo le norme UNI-tab. 339 2° edizione, e tali da garantire la perfetta tenuta con la minor quantità di materiali di giunzioni, i residui eventuali dei quali non dovranno rimanere all'interno dei tubi;
- prima della chiusura dello scavo dovrà essere verificato il passaggio d'acqua attraverso l'allacciamento;
- dovranno essere assolutamente evitati i danni alla zincatura, ove ciò si verifichi il concessionario, a sue cure e spese, dovrà provvedere ad accurata fasciatura o verniciatura di protezione.

Il concessionario dovrà provvedere ai materiali di giunzione dei tubi (canapa e pasta per giunti filettati, nastri tipo Teflon o simili a base di PTFE) e ai materiali di ancoraggio delle tubazioni (calce, cemento, staffe, collari ed arpioni). Saranno a carico del concessionario tutte le spese relative ad ogni tipo di collaudo, anche se ripetuto per difetti di tenuta. Il concessionario, per i normali collaudi dovrà provvedere alla fornitura e montaggio di tutto quanto necessario alla esecuzione delle prove stesse.

Anche gli oneri relativi alla eventuale ricerca di perdite ed accertamento del punto o dei punti di difettosa tenuta, saranno a carico del concessionario.

Per le prese idriche il collaudo avverrà con acqua alla pressione di 1,5 volte la pressione di esercizio per la durata di 15 minuti.

La pressione dovrà essere controllata con manometro metallico con fondoscala non superiore a due volte la pressione di collaudo.

Nel caso vengano registrati cali di pressione il concessionario è tenuto con onere a proprio carico alla riparazione della perdita e alla ripetizione del collaudo.

Dopo il buon esito del collaudo, eseguito in presenza di un incaricato del SI, le condutture dovranno essere portate alla pressione atmosferica.

Art.4.1 UBICAZIONE MISURATORI

Il contatore acqua deve essere alloggiato di norma in un vano (o nicchia) a muro, realizzato a cura e spese del concessionario, seguendo le misure indicate nella tabella precedente.

Detto alloggiamento dovrà essere ad esclusivo uso del misuratore dell'acqua e pertanto non contenere strumenti di misurazione di altri servizi; al suo interno, quindi, non potranno trovarsi altri tubi che non siano quelli di arrivo e di uscita dal contatore.

Si precisa che il concessionario dovrà provvedere a realizzare una traccia laterale nel muro, a partire dal piano stradale, dove poter incassare il tubo che andrà a collegarsi al misuratore.

L'alloggiamento dovrà essere realizzato sempre in modo tale che lo sportello si apra su suolo pubblico o una proprietà condominiale di libero accesso, al fine di consentire una facile lettura del contatore.

E' fatto divieto di utilizzare chiusure personalizzate.

Il fondo del vano dovrà trovarsi sempre ad un'altezza non inferiore a 15 cm dal piano stradale o dal marciapiedi.

In casi particolari ed eccezionali, potrà essere prevista, l'ubicazione del misuratore a terra, in apposito pozzetto, a carico del concessionario, ai limiti tra proprietà pubblica e privata.

Qualora, nel caso di villette a schiera, i fabbricati siano dotati di strada privata, il punto di consegna sarà ubicato sul limitare della strada pubblica; ogni Utente provvederà per proprio conto alla realizzazione della condotta di avvicinamento dal punto di consegna all'utenza.

Art.4.2 MISURE VANI PER ALLOGGIO CONTATORI ACQUA

Il contatore acqua deve essere alloggiato di norma in un vano (o nicchia) a muro, realizzato a cura e spese del richiedente, seguendo le misure indicate nella seguente tabella:

MISURE VANI PER ALLOGGIO CONTATORI ACQUA

TABELLA 1, con sportello di tipo Normale

| CONTATORI | | DIMENSIONI SPORTELLLO (cm) | | NICCHIA OCCORRENTE (cm) |
|-----------|-------------------|----------------------------|---------|----------------------------|
| N | TIPO | LARGHEZZA | ALTEZZA | (LxAxP) |
| 1 | 1/2 " 0 3/4 " | 50 | 30 | 48x28x20 |
| 2 | 1/2 " 0 3/4 " | 50 | 50 | 48x48x20 |
| 2-4 | 1/2 " 0 3/4 " | 50 | 70 | 48x68x20 |
| 1 | 1" - 1 1/2 " - 2" | 80 | 50 | 78x48x35 |
| 2 | 1" - 1 1/2 " - 2" | 80 | 60 | 78x58x35 |

NOTE

- Le misure sopra indicate sono puramente indicative. In fase di presentazione del progetto il competente ufficio del SI, potrà richiedere le dimensioni ritenute più opportune, in base alle condizioni locali.
- Nel caso di un numero di contatori superiore a 4, il SI concorda con il concessionario le misure per l'alloggiamento dei contatori medesimi e gli sportelli non potranno essere forniti dal SI.
- Nei casi in cui il vano contatore debba essere coibentato, la profondità dovrà Essere aumentata di 10 cm.


Art.4.3 FORNITURA E MURATURA SPORTELLI VANO CONTATORE

Gli sportelli non sono forniti dal SI e non sono inclusi nel costo dell'allacciamento. La fornitura e posa in opera sarà sempre a cura e spese del concessionario.

Art.4.4 PRESSIONE ELEVATA AL PUNTO DI CONSEGNA

Nei casi in cui lo stato piezometrico (il valore della pressione erogata nel punto di consegna) sia, per necessità tecniche della fornitura, elevato, il SI informerà il concessionario e indicherà l'installazione di adeguata valvola di riduzione della pressione che ha per scopo principale di tarare la pressione dell'impianto interno secondo le proprie specifiche esigenze, indipendentemente dal valore della pressione erogata dal Servizio. Fermo rimanendo quanto previsto dal DPCM 4 marzo 1996 GU del 14 marzo 1996 art. 8.2.1 d). Quindi, nel caso si debba ridurre la pressione al punto di consegna, sia per la singola utenza che multipla, sarà cura dell'utente provvedere all'installazione per ogni utenza di un riduttore tarato secondo le proprie esigenze.

SCHEMA TIPICO DI MONTAGGIO VALVOLA RIDUTTRICE DI PRESSIONE



1. Riduttore di pressione; 2 Valvola di Ritegno; 6 Rubinetto di arresto; 5 Valvola di sfiato aria;

Art.5 ALLACCI CONDOMINIALI CON IMPIANTO AUTOCLAVE O CON SERBATOIO

Nel caso di realizzazione di impianto autoclave o con serbatoio condominiale multiutenza, dovrà essere predisposto un vano contatore da posizionare al limite della proprietà privata, per l'alloggiamento di un contatore generale di controllo, che specificatamente diventa il punto di consegna dell'acqua potabile, ovvero il limite della responsabilità del SI per rotture e qualità dell'acqua erogata. Dopo questo punto sarà a carico del Gestore la sola gestione e lettura dei contatori divisionali.

Art.5.1 LOCALI CONTATORI CONDOMINIALI

I locali condominiali ove posizionare i contatori a valle delle autoclavi, dovranno essere pavimentati (cemento quarzato, o pavimento in materiale antisdrucchiolo), intonacati e muniti di idonea finestrate per l'aerazione; dovrà essere dotato di impianto elettrico con una presa elettrica e punto luce per idonea illuminazione realizzati a Norma CEI.

Il SI potrà ispezionare ed accedere in qualsiasi momento presso i locali ove sono ubicati i contatori; l'Utente dovrà provvedere ad eliminare qualsiasi ostacolo o impedimento che ne limiti l'accessibilità.

Art.5.2 IMPIANTI DI AUTOCLAVE

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte di allacciamento da quelle stradali. L'eventuale by-pass per l'erogazione diretta deve essere realizzato in modo da garantire l'esclusione

dell'impianto di pompaggio. L'esecuzione dovrà rispondere ai criteri di costruzione, di prove e di funzionamento certificati.


La manutenzione di tali impianti, come in generale di tutti gli impianti interni di distribuzione, è a carico dell'utente.

Il sistema di pompaggio dovrà aspirare da idoneo serbatoio di accumulo, la condotta di riempimento della vasca deve trovarsi al di sopra del livello massimo di sfioro, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua o, in qualsiasi altro caso, il sistema dovrà essere dotato di valvola di ritegno (disconnettore).

In mancanza di contatore generale in ingresso sul troppopieno va messo un contatore e valvola di ritegno come indicato nello schema.


SCHEMA DI MONTAGGIO PER L'INSTALLAZIONE DEL CONTATORE TROPPO PIENO DEI SERBatoi DI ACCUMULO IN ASSENZA DI CONTATORE GENERALE.

SCHEMA SERBATOIO DI ACCUMULO



VR = valvola di ritegno

SCHEMA PER IMPIANTO CON SERBATOIO E AUTOCLAVE E UTENZE MULTIPLE



ALLEGATI:

a) utenze singole,

rappresentato dal contatore posto al limite tra propriet. pubblica e privata;
dettaglio punto di consegna utenze singole “tipo a)”

b) utenze raggruppate,

servite da pi. contatori divisionali posti al limite tra propriet. pubblica e privata;

c) condomini

serviti da un'unica presa e contatori divisionali posti all'interno del condominio con contratti singoli e provvisti di contatore di controllo, il punto di consegna deve intendersi rappresentato dal contatore generale posto di norma al limite tra propriet. pubblica e privata;

dettaglio punto di consegna utenze raggruppate “tipo b)” e condomini “tipo c)”

schema tipo - allaccio utenza –

Il taglio della pavimentazione stradale deve essere effettuato normalmente a cm 30 dal bordo di scavo sia con sega tagliaasfalto che con martello pneumatico demolitore.

Dovranno essere predisposte, , ove necessario, le segnalazioni stradali di prescrizione a norma del vigente codice della strada e regolamento di attuazione eseguendo e rispettando le eventuali prescrizioni e istruzioni specifiche che saranno impartite dall'ente proprietario della strada.

Gli scavi, ove occorra, devono essere provvisti di parapetti costruiti con materiali nuovi o in perfetto stato, di sezioni sufficienti e solidamente collegati in modo da assicurare la pubblica incolumità

I materiali escavati devono essere trasferiti a pubblica discarica. Il riempimento degli scavi dovrà essere eseguito di norma con misto di fiume o di cava calcareo, completamente esente da argilla e terra, granulometricamente compattato con apposite macchine o a discrezione del SI potrà essere costituito da misto cementato dosato a n70 Kg di cemento tipo 325 per mc riempimento finito, con granulometria degli inerti idonea di tutti gli spazi vuoti, procurato è dato in opera a consistenza asciutta o da malto

cementizio aerato.


Il riempimento deve avvenire fino alla costituzione del cassonetto per la posa del binder che deve essere posato immediatamente dopo il riempimento.

Il ripristino della pavimentazione stradale manomessa deve essere eseguito nel seguente modo:


- Formazione del cassonetto come sopra esteso di cm 30 dal taglio stradale;
- Stesa di strato di collegamento dello spessore minimo di cm 12, in conglomerato bituminoso a caldo di granulometria diametro (binder) o quanto previsto dall'ente proprietario della strada;
- Rullatura con compressore di 4-6 tonnellate;
- Stesa e rullatura di uno strato di conglomerato bituminoso caldo dello spessore compreso di cm 3, di granulometria 0-10 (tappeto di usura) con sovrammonte della pavimentazione esistente come ordinato dalla SV su ambo i lati rispetto alla buca, per innestare l'allacciamento al condotto, da eseguirsi nei tempi previsti dall'art. 21 del Disciplinare .

Il ripristino dei marciapiedi manomessi deve avvenire mediante la posa in opera di materiali dello stesso tipo, dimensione e forma di quelli presenti sul luogo, oppure di quelli usati e autorizzati dalla SII. L'alterazione del suolo pubblico per la posa in opera degli impianti di dov. Essere eseguita solo con andamento ortogonale all'asse stradale.


Sono pertanto vietati allacciamenti e comunque scavi con andamento obliquo, salvo casi particolari che potranno essere eseguiti in modo diverso previo benestare della SII.



- a) utenze raggruppate servite da più contatori divisionali posti al limite tra proprietà pubblica e privata;



c) condomini serviti da un'unica presa e contatori divisionali posti all'interno del condominio con contratti singoli e provvisti di contatore di controllo, il punto di consegna deve intendersi rappresentato dal contatore generale posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata;



Apparecchio distributore tipo Gallo – in opera

